

RAPPORTI DI LAVORO NEI CIRCOLI: L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

La pubblicazione sul numero di novembre dell'articolo concernente la gestione del bar ha sollevato interesse soprattutto in riferimento ai rapporti contrattuali instaurabili per la gestione del circolo, argomento appena sfiorato nell'articolo citato. Questo interesse non ha affatto suscitato meraviglia in quanto è notorio che uno dei problemi più complessi che debbono affrontare i Circoli e le associazioni sportive dilettantistiche è sicuramente quello delle collaborazioni necessarie al buon funzionamento della struttura associativa e della gestione delle diverse attività fra le quali primeggia il bar.

E pur vero che spesso, se non sempre, i circoli sono ricchi di prestazioni volontarie da parte dei soci, ma si tratta generalmente di contributi volti al raggiungimento di obiettivi sportivi, culturali, artistici, soprattutto di natura tecnica (preparazione di spettacoli teatrali, musicali, di rassegne di vario genere, preparazione degli atleti, dei materiali ecc.), e molto raramente, attraverso turni concordati, anche della gestione di un servizio di ristoro generalmente di modeste dimensioni. Trattandosi comunque di collaborazioni prestate per passione, per amore dell'arte o dello sport, o per prestare un servizio ai "compagni di avventura" non pongono problemi particolari in quanto chi le rende, pago della soddisfazione che gli viene dall'aver contribuito al raggiungimento delle finalità della propria associazione non richiederà alcun compenso per l'attività prestata. La legislazione attuale in questo caso non prevede versamenti o adempimenti di natura fiscale e/o di natura previdenziale. Naturalmente a questi collaboratori, come peraltro ai dirigenti dell'associazione o ad altri "volontari", verranno rimborsate eventuali spese, regolarmente rendicontate, sostenute per conto del Circolo.

Spesso tuttavia il volontariato non è sufficiente ad assicurare il buon funzionamento dell'associazione nei suoi vari aspetti; è allora necessario ricorrere a rapporti retribuiti cercando ovviamente quello più adatto alle necessità dell'associazione tenuto in dovuto conto il bilancio che spesso non lascia grandi margini di manovra.

In sintesi le possibili soluzioni adottabili sono le seguenti: lavoro dipendente, lavoro autonomo "professionale", lavoro autonomo occasionale, lavoro a "progetto", lavoro coordinato e continuativo (ancora in vigore per le società ed associazioni sportive dilettantistiche) ed associazione in partecipazione.

In questa sede cerchiamo di approfondire quest'ultimo contratto, sia perchè meno conosciuto, sia perchè ci sembra uno dei più adatti alla gestione di strutture permanenti, con particolare riferimento al servizio bar, pizzeria, ristorante, ecc.

L'associazione in partecipazione è una forma di contratto per cui il circolo, la società e/o l'associazione sportiva (associante) mette a disposizione la struttura (per esempio bar, impianti ecc) ed il lavoratore (associato) provvede alla gestione di uno o più servizi come previsto dall'art. 2549 e seguenti del codice civile. Con il suddetto contratto l'associante attribuisce una partecipazione agli utili in cambio di un determinato apporto.

Il codice civile disciplina alcuni aspetti del contratto in associazione e precisamente:

- gli associati possono essere più di uno (art. 2550);
- i terzi acquistano diritti ed assumono obbligazioni soltanto verso l'associante (art. 2551);
- la gestione dell'impresa spetta all'associante; l'associato può esercitare attività di controllo secondo quanto determinato dal contratto, compreso quello sul rendiconto annuale (art. 2552);
- l'associato partecipa solo agli utili e non alle perdite secondo i criteri dell'articolo 2102: "la partecipazione agli utili spettante al prestatore d'opera è determinata in base agli utili netti dell'impresa" (art. 2553).

L'associazione in partecipazione si colloca tra i rapporti associativi e non tra le forme societarie, perché:

- manca il fondo comune (o capitale sociale)

- l'associante mantiene la effettiva titolarità dell'impresa e la responsabilità verso terzi (amministrazione beni comuni, fornitori, soci ecc.) come precisato dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n° 1433 del 9/7/1965 e n° 4653 del 16/12/1976.
- nella società vi è una ripartizione tra i soci dei diritti e dei doveri circa la direzione e la gestione dell'impresa;
- nell'associazione in partecipazione il potere spetta solo all'associante (nel circolo o associazione sportiva al consiglio direttivo).

Possiamo così sintetizzare gli elementi costitutivi dell'associazione in partecipazione:

- una attività economica/patrimoniale svolta dall'associante in nome proprio (es. il servizio bar per i soci dell'associazione);
- una responsabilità che coinvolge il patrimonio dell'associante (il servizio bar che è parte integrante del fondo comune dell'associazione);
- la disponibilità dell'associato ed il trasferimento di questa all'associante (la accettazione dell'associato a fornire mano d'opera e capacità professionale a favore del servizio bar);
- il diritto di credito dell'associato verso l'associazione per il pagamento, previo regolare rendiconto, della sua quota di utili sul saldo attivo della gestione.

Da sottolineare infine che il rapporto tra associante ed associato nel rapporto di associazione in partecipazione si differenzia sostanzialmente dal rapporto di lavoro subordinato per la mancanza in esso del vincolo di dipendenza (e di subordinazione) nell'espletamento dell'attività e manca la certezza e garanzia di un guadagno (vedasi sentenza Corte Suprema di Cassazione m° 253 del 7/2/62 ; n° 2224 del 21/6/1969; n° 313 del 6/2/1971).

Il contratto di associazione in partecipazione per quanto concerne la ritenuta d'acconto segue le norme previste per i lavoratori autonomi.

Per i versamenti INPS dal 2004 anche al contratto di associazione in partecipazione si applica l'obbligo d'iscrizione nella Gestione separata prevista dalla legge 335/1995 (art 43 DL 269/2005 convertito con modifiche dalla legge 326/2003 ed in seguito dall'art. 1, comma 157 della legge 311/2004).

L'aliquota INPS prevista per il 2005 per questa categoria sarà pari al 17,5% sui redditi fino a 38.641,00 euro e del 18,5% sui redditi oltre tale limite anche se i percipienti sono iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati. L'importo del versamento è a carico dell'associante in misura del 55% ed a carico dell'associato per il restante 45%.

Per i non iscritti ad altre forme previdenziali (e non pensionati) occorre inoltre aggiungere lo 0,5% a ciascuna delle suddette percentuali.

Per la denuncia e le modalità di pagamento dei contributi si dovrà fare riferimento a quella prevista per i collaboratori iscritti alla Gestione separata e cioè il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso utilizzando i "codici tributo" C10 o CXX.

L'allegato esempio di contratto fra il circolo, associante ed il "gestore", associato, costituisce una, riteniamo utile, traccia per la stipula di un contratto che contempra le esigenze di ciascuna struttura circolistica.

Umberto Millepiedi

Fac-simile di contratto di associazione in partecipazione del Gestore

(Marca da bollo di € 11,00)

SCRITTURA PRIVATA

Con il presente atto da tenere e valere in ogni migliore modo di ragione e di legge, tra:

- a. Il Circolo DENOMINAZIONE aderente a..... Cod.fisc 00000000000 con sede in LOCALITA' INDIRIZZO qui rappresentato dal suo legale rappresentante nella persona del presidente pro-tempore Sig. NOME COGNOME nato a COMUNE il GG/MM/AAAA Cod.fisc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- b il Sig. NOME COGNOME nato a COMUNE il GG/MM/AAAA Cod.fisc YYYYYYYYYYYYYYYYYY residente a COMUNE INDIRIZZO;

premessso

- che il Circolo DENOMINAZIONE è regolarmente costituito a norma degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e che agisce in osservanza alle norme contenute nel proprio statuto sociale, secondo le quali il circolo stesso non persegue fini di lucro;
- che il Circolo DENOMINAZIONE è in possesso delle speciali autorizzazioni amministrative e sanitarie-rilasciate dalle competenti autorità – per la somministrazione ed il consumo di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche nonché di alimenti e generi vari che consentono al circolo stesso l'organizzazione e la gestione di un servizio di bar a favore esclusivamente dei propri soci.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. tra il Circolo DENOMINAZIONE (associante) ed il sig. NOME COGNOME (associato) si costituisce una "associazione in partecipazione" stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art.2549 e segg. del Codice Civile.
2. Compito della costituenda associazione è unicamente quello di provvedere alla gestione del servizio bar di cui alla premessa: mentre l'associato Sig. NOME COGNOME apporterà la sola prestazione di lavoro professionale e nessun altro apporto, l'associante Circolo DENOMINAZIONE apporterà tutto quanto si renderà necessario ed utile per l'espletamento del servizio stesso e precisamente: locali, arredi, attrezzature, merci autorizzazione, ecc.
3. La gestione del servizio bar dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura del bar (descrizione dell'orario) nonché di tutti i regolamenti e le disposizioni che di volta in volta il consiglio direttivo del Circolo intenderà adottare per il migliore funzionamento dei servizi in favore dei soci.
4. All'associato Sig. NOME COGNOME verrà attribuita una percentuale del% (.....per cento) della quota di margine tra il prezzo di acquisto delle merci ed il loro prezzo di cessione al socio consumatore, dedotte ovviamente tutte le spese di carattere generale attinenti al servizio bar, quali: i consumi (illuminazione, riscaldamento, acqua, ecc.) la pulizia, l'ammortamento attrezzature, le imposte e tasse relative alle autorizzazioni amministrative e simili e quant'altro strettamente pertinente ed inerente la gestione dal servizio bar. Detta percentuale, che costituisce esclusivamente compenso per prestazione di lavoro professionale, non potrà dar luogo in nessun caso a compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di lavoro per la medesima qualifica.

5. Le forniture dei prodotti saranno di competenza del circolo associante: le fatture relative saranno intestate alla circolo stesso così come farà carico al circolo la responsabilità delle obbligazioni contratte a questo scopo. A tal proposito si precisa che gli ordini controfirmati direttamente dall'associato, egli rappresenta, nella fattispecie, l'associante, e per ciò si assume in solido la responsabilità per le obbligazioni contratte in base alla percentuale di riparto di cui all'articolo 4 .
6. La quota parte spettante all'associato Sig. NOME COGNOME di cui al punto 4, sarà liquidata mediante la corrisponsione di un acconto di € TOT (.....) per undici mesi e di un conguaglio a saldo da corrispondersi a fine anno sulla base del rendiconto annuo della gestione di cui l'associato sarà partecipante della compilazione ed a cui sarà rilasciata copia.
7. Sulle quote corrisposte all'associato tanto a titolo di acconto quanto a titolo di saldo e conguaglio il circolo ricreativo associante effettuerà la ritenuta d'acconto IRPEF, e la quota INPS spettante all'associato, nella misura di legge: ugualmente sarà cura del circolo provvedere all'inquadramento dell'associato (in qualità di socio) ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso la competente sede INAIL.
8. L'associato Sig. NOME COGNOME avrà l'obbligo di effettuare settimanalmente, nelle mani dell'amministratore del Circolo, il versamento degli incassi del servizio bar unitamente ad una distinta, redatta per iscritto e firmata, degli incassi giornalieri; di tali versamenti il circolo rilascerà apposita ricevuta.
9. E' espressamente consentito all'associato, Sig. NOME COGNOME in caso di sua assenza per qualsiasi motivo, di farsi sostituire da un congiunto.
10. La durata del presente contratto di associazione in partecipazione viene di comune accordo convenuta tra le parti e fissata per il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, essa si intenderà tacitamente rinnovata per ugual periodo di tempo qualora almeno tre mesi prima della sua scadenza una delle parti non abbia notificato disdetta alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
11. Il Circolo ricreativo DENOMINAZIONE si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il presente contratto di associazione in partecipazione qualora l'associato Sig. NOME COGNOME non apporti la sua materiale prestazione nel rispetto e con l'osservanza delle norme sopra citate e non dimostri nella cura degli arredi in dotazione e nel disbrigo del servizio oltre che nella conservazione dei locali secondo norme igieniche ed estetiche; e un rapporto con soci e clienti all'insegna del rispetto e della correttezza la diligenza del buon padre di famiglia.
12. Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico dell'associato sig. NOME COGNOME
13. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti di comune accordo si rifanno a quanto previsto dal Codice Civile sulle associazioni in partecipazioni.

Il presente atto redatto in triplice originale di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'ufficio di registro, viene redatto, letto, confermato e sottoscritto.

.....li.....

L'ASSOCIATO

L'ASSOCIANTE

=====

POSSIBILI VARIANTI

Punto 2 - Oltre al servizio bar anche eventualmente servizio pizzeria, mensa ecc.

Punto 4 - Nei ricavi da considerare (e quindi anche negli utili) è possibile includere anche i ricavi di altra natura come, ad esempio, quelli derivanti dal gioco delle carte, del biliardo, dei flippers, ecc.

Punto 6 - E' possibile prevedere rateizzazioni diverse durante l'anno, ma sempre con saldo annuale a conguaglio.

Punto 9 - Normalmente la durata è di un anno, ma possono stabilirsi anche periodi più lunghi.

Punto 11 - L'imputazione delle spese è libera e dipende dagli accordi intercorsi.